DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE

Art. 3

Contributi per le associazioni di promozione sociale

All'articolo 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 67, recante istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale, le parole da: "di cui all'articolo 115" fino a: "legge 21 ottobre 1978, n. 641" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476".

Versione in vigore dal 19 novembre 1992, non più in vigore dal 19 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale
Estremi	Decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-sanitaria-e-socio-assistenziale-1992/art-3-contributi-per-le-associazioni-di-promozione-sociale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it